



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

### Risoluzione n. 10048 del 18 gennaio 2012

Oggetto: D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 – Art. 31 - Quesito in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio

Codesto Comune chiede delucidazioni in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ad opera dell'articolo 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Al riguardo, in via preliminare, si ritiene necessaria una breve ricostruzione del complesso intreccio normativo che si è venuto a creare a seguito dei ripetuti interventi legislativi.

La predetta lettera d-bis, che era stata inserita, nell'elencazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dal comma 6 dell'articolo 35 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disponeva che alle attività commerciali come individuate dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande non si applicasse *“in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche o città d'arte”*.

Il citato comma 6, e conseguentemente la lettera d-bis, è stato successivamente modificato dal comma 4 dell'articolo 6 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; tale comma 4, però, è stato soppresso dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

La nuova modifica della lettera d-bis intervenuta ad opera del comma 1 dell'articolo 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha riguardato la soppressione delle parole *“in via sperimentale”* e delle parole *“ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte”*.



L'eliminazione dell'inciso che limitava gli effetti della liberalizzazione ai soli esercizi commerciali situati nei comuni turistici o individuati come città d'arte ha di fatto disposto una piena liberalizzazione del regime degli orari di apertura e di chiusura e delle giornate di esercizio delle suddette attività commerciali su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, tale facoltà, in considerazione dell'eliminazione dell'inciso che attribuiva alla stessa carattere sperimentale, deve ora intendersi introdotta in via definitiva nell'ordinamento giuridico.

Con riferimento ai termini e alle modalità di attuazione di quanto stabilito dalla norma in discorso, si evidenzia che l'articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 non ha previsto un termine per l'adeguamento normativo da parte di Regioni ed Enti Locali, né risulta che esso sia stato introdotto in sede di conversione ad opera della legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Di conseguenza, resta valido il termine del 1° gennaio 2012 previsto dal comma 7, dell'articolo 35, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che non è stato eliminato o modificato da parte della novella legislativa.

Si precisa, altresì, che il termine dei 90 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, dato alle Regioni e agli enti locali per adeguare i propri ordinamenti e presente nel comma secondo dello stesso articolo 31, si riferisce **unicamente** alle disposizioni previste da questo comma, che infatti recita: *“Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

Di conseguenza, le modifiche in materia di libertà di orari di esercizio dell'attività, in quanto previste dal primo comma dell'articolo 31, non sono soggette al termine dei 90 giorni, stabilito per le disposizioni del secondo comma, bensì all'originario termine, tuttora valido, fissato per il 1° gennaio 2012 (ormai decorso).

Ne consegue, pertanto, che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia (fermo restando, comunque, quanto precisato al punto 4, secondo periodo, della circolare n. 3644/c del 28.10.2011, il cui contenuto resta valido anche con riferimento alla nuova formulazione della norma intervenuta con la modifica della lettera d-bis ad opera dell'articolo 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).



Stante quanto sopra, codesto Comune fa presente che la Regione Veneto, con propria legge n. 30 del 27 dicembre 2011, pubblicata nel Bollettino del 30 dicembre 2011 e in vigore dal 31 dicembre 2011, con particolare riferimento all'articolo 3, ha emanato disposizioni urgenti in materia di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio non in linea con la norma statale di cui all'articolo 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, reintroducendo, di fatto, vincoli di orario e obblighi di chiusura domenicale e festiva.

Alla luce di quanto sopra espresso, codesto Comune chiede come debbano coordinarsi le due norme sopra richiamate (statale e regionale) e, conseguentemente, quale normativa debba applicarsi da parte dell'Ente Locale.

Al riguardo la scrivente Direzione Generale, in via preliminare, ritiene che le disposizioni regionali in discorso presentano profili di evidente incostituzionalità ed in tal senso provvederà a formulare le proprie osservazioni e a trasmetterle agli uffici competenti ai fini dell'impugnativa alla Corte Costituzionale.

Comunque, fermo quanto sopra e nonostante la circostanza che la legge regionale sia stata adottata in data successiva alla norma statale, la scrivente ritiene che rientri nelle facoltà di codesto ente consentire agli esercenti la possibilità di derogare agli obblighi, stabiliti a livello regionale, in materia di orari di apertura e di chiusura.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)